

Avv. Rosa Bertuzzi

FINALMENTE LO STATO ITALIANO HA DATO INDICAZIONI SULLA DEVOLUZIONE DEI PROVENTI OGGETTO DI ASSEVERAZIONE AMBIENTALE

– ART. 318 BIS /152 Estinzione dei reati ambientali ai sensi della Parte VI-bis d.lgs. n. 152/2006

Dopo sette anni dalla introduzione della Parte Sesta-bis nel d.lgs. n. 152/2006, per opera della legge n. 68/2015, con la conversione in legge del decreto cd. “PNRR 2”, viene finalmente colmata la falla legislativa sulla destinazione dei proventi derivanti dal pagamento in sede amministrativa delle sanzioni nella procedura estintiva dei reati ambientali.

I Importante novità:

- **318-ter, comma 4-bis**

“Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l’attività di asseverazione tecnica fornita dall’ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall’organo di vigilanza che l’ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 55 del codice di procedura penale quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un’amministrazione statale”.

II Importante novità:

- articolo 318-quater, il comma 2:

*“Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, **ai fini dell’estinzione del reato, destinata all’entrata del bilancio dello Stato**, unitamente alla somma dovuta ai sensi del dell’articolo 318-ter, comma 4-bis. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione nonché l’eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell’estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell’articolo 318-ter, comma 4-bis, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell’asseverazione tecnica. Gli importi di cui all’articolo 318-ter, comma 4-bis, sono riscossi dall’ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti”.*

Interpello al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Con istanza di interpello al MiSE, ex articolo 3-septies D.L.vo 152/2006, il Comune di Venaria Reale (TO) ha chiesto *«Quale sia l'Autorità competente all'incasso, ovvero l'Ufficio periferico competente a ricevere il pagamento, con indicazione delle modalità, delle eventuali coordinate di pagamento e delle causali connesse, per la definizione dei procedimenti di cui all'art. 318-bis e seg. del T.U.A.»*.

Il MiSE con nota prot. n.91837 del 6 giugno 2023 – ha espresso il seguente indirizzo:

«Si comunica che è stato istituito il nuovo capitolo di entrata 2596 avente la seguente denominazione: "Entrate di pertinenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per versamento delle sanzioni amministrative deflative di reati ambientali, ai sensi dell'art. 318 quater comma 2 del D. Lgs 152/2006":

Capitolo 2596 art 01 – SOMME RISCOSSE IN VIA ORDINARIA

Capitolo 2596 art 02 – SOMME RISCOSSE A MEZZO RUOLI

Si allega, alla presente nota, il quadro dei codici IBAN pubblicato sul sito del MEF e, per pronta visione, si riportano di seguito i codici Iban riguardanti la Città Metropolitana di Torino:

– 2596/01 – IBAN: IT97H0100003245114032259601;

– 2596/02 – IBAN: IT74I0100003245114032259602;

e indicando come causale: importo pagato per l'estinzione della contravvenzione di cui all' articolo 318-quater, comma 2 del D.LGS 152/2006».

